

Notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo (art. 33 del GDPR) (Data Breach)

LEGENDA:

Titolare: Titolare Trattamento Dati

RTD: Responsabile Trattamento Dati

RPD: Responsabile Protezione Dati

1. Il Titolare/RTD/RPD individua/viene messo al corrente se vi è stato un incidente di sicurezza e stabilisce se sia verificata una violazione dei dati personali.
2. Titolare/RTD/RPD valutano il rischio sugli individui.
3. Se la violazione non si trasforma in un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato non vi è la necessità di notificare l'autorità competente.
4. Permane comunque l'obbligo (art. 33 paragrafo 4) di documentare qualsiasi violazione di dati personali (data evento, tipo evento, dati degli interessati, riferimenti RPD, conseguenze violazione, misure adottate o da adottarsi).
5. Qualora invece vi sia rischio per i diritti e le libertà dell'interessato RPD notifica l'autorità competente senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 72 ore.
6. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
7. Se inoltre il rischio per i diritti e le libertà è alto anche gli interessati stessi devono essere notificati.

FAC-SIMILE

IC 2 di Pescantina	Violazioni data breach		
DATA EVENTO	TIPO DI EVENTO	DATI INTERESSATI	GESTIONE
			Riferimenti RPD Conseguenze violazione Misure adottate o da adottarsi Notifica Garante (senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 72 ore)